



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

RELAZIONE AL DECRETO LEGGE

“Interventi a modifica e integrazione dell’Ordinamento del sistema di formazione professionale e del triennio di formazione professionale di base”

Il presente Decreto Legge è volto ad introdurre miglioramenti tecnici per la semplificazione dello svolgimento degli esami di qualifica e di specializzazione, per determinare con maggiore precisione il giudizio complessivo finale e per uniformare, laddove necessario e compatibile, l’attività didattica svolta nel Centro di Formazione Professionale alla Scuola Secondaria Superiore, attraverso l’introduzione dell’Educazione Fisica tra le discipline dell’area comune e della valutazione del comportamento.

Interventi di modifica della LEGGE 4 marzo 1993 n. 37 “Ordinamento del sistema di formazione professionale delle politiche attive a sostegno dell’occupazione”

Si sostituisce il comma 3 dell’articolo 6 della Legge 37/93, riducendo il numero dei partecipanti alla Commissione d’esame per il conseguimento di una qualifica professionale o di una specializzazione, sia per le attività didattiche di prima che di seconda formazione, con l’obiettivo di semplificare le operazioni d’esame e ridurre le difficoltà che spesso sono state incontrate relativamente alla disponibilità per diversi giorni dei membri esterni nominati. Inoltre, sempre per la stessa motivazione, è stato assegnato il ruolo di Presidente di Commissione al Direttore del Centro di Formazione Professionale.

Si sostituisce il comma 3 dell’articolo 7 della Legge 37/93, determinando con precisione le modalità di esecuzione delle prove finali, che devono avvenire secondo quanto stabilito dall’Ordinamento Didattico del Corso, così come previsto dal comma 1, lettera f) dell’articolo 5 della stessa legge, sia per le attività didattiche di prima sia di seconda formazione, accompagnando il giudizio complessivo finale, che si formula nei termini “IDONEO” o “NON IDONEO”, da una valutazione espressa in voto decimale. Si precisa che, qualora sia presente una valutazione di ammissione alle prove finali, la valutazione complessiva deve risultare dalla media ponderata tra le valutazioni di ammissione e le valutazioni ottenute nelle singole prove finali.

Interventi di modifica del DECRETO LEGGE 10 maggio 2011 n. 78 “Istituzione del triennio di formazione professionale di base-Ordinamento didattico”.

Si sostituisce il comma 2 dell’articolo 5 del Decreto-Legge 10 maggio 2011 n. 78, includendo tra le materie dell’Area comune, che comprende le discipline caratteristiche rilevabili anche nella Scuola Secondaria Superiore, quali Italiano, Storia e Geografia, Storia Sammarinese, Istituzioni di Diritto sammarinese, Lingua Straniera, Matematica, Laboratorio di Informatica, anche Educazione Fisica (due ore settimanali). Questo trova fondamento in quello che si considera un diritto degli allievi allo svolgimento di questa disciplina, anche nella formazione professionale di base, poiché l’educazione fisica a scuola non solo contribuisce a migliorare la forma fisica e la salute degli alunni, ma li aiuta anche a svolgere un’attività con ripercussioni positive nella vita, fornisce conoscenze e competenze trasferibili, come il lavoro di squadra, il





**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

comportamento leale, il rispetto, la consapevolezza del corpo e, più in generale, la comprensione delle “regole del gioco”, utili anche per le altre materie scolastiche.

Si introduce un articolo di legge volto a stabilire la valutazione del comportamento, recependo i contenuti e gli indicatori di quanto già stabilito per la Scuola Secondaria Superiore, quale disciplina trasversale che deve educare alla convivenza civile e ad un comportamento corretto, responsabile e rispettoso di docenti, compagni e struttura scolastica, anche finalizzato alla prevenzione di fenomeni come bullismo o cyberbullismo. Viene valutato alla fine di ogni ciclo il comportamento che ogni allievo ha tenuto durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, durante le attività didattiche attivate dal Centro di Formazione Professionale anche fuori dalla propria sede e durante il periodo di stage formativo. La votazione sul comportamento degli allievi concorre alla valutazione complessiva e determina, se inferiore a sei decimi nello scrutinio finale, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame di qualifica.

Il Segretario di Stato

Andrea Zafferani

